

La limitazione al rimborso per i soci è il vero vulnus della riforma Popolari

DI CORRADO SFORZA FOGLIANI*

Dell'ordinanza del Consiglio di Stato che denuncia di manifesta incostituzionalità la legge Renzi-Boschi contro le Popolari (quando, peraltro, essa ha già fatto gran parte dei suoi danni) si è a lungo e approfonditamente parlato, in più sedi e occasioni. Ma nessuno, che risulti, ha sottolineato un particolare aspetto dell'ordinanza: quello che denuncia il contrasto della normativa in questione anche con l'art. 117, comma 1, della Costituzione italiana (che sancisce l'obbligo del legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dagli ordinamenti europeo e internazionale) in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo. Insomma, nella patria del diritto (come una volta si diceva) e del diritto, in particolare, romano (che primo al mondo ha dato sistematica regolamentazione al diritto di proprietà), il Consiglio di Stato dice che dobbiamo andare a scuola, financo, dall'Europa. Un primato.

Il citato articolo del richiamato Protocollo, dunque, testualmente dispone: «Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». Il criterio utilizzato dalla giurisprudenza Cedu per delimitare il campo di applicazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale (è detto nell'ordinanza, estensore il consigliere Roberto Giovagnoli) è quello del «valore patrimoniale», senza che assuma rilevanza la qualificazione «internazionale» della pretesa patrimoniale in termini di proprietà, diritto reale, diritto di credito o mero interesse patrimoniale giuridicamente rilevante. Pertanto, in assenza di una espressa definizione, in seno all'art. 1 Protocollo n. 1, dei limiti di applicazione della tutela ivi prevista, ma in conformità con l'interpretazione autonoma del concetto di bene, nell'ambito del quale viene incluso, come sopra ricordato, tutto ciò che abbia un valore economicamente valutabile, la Cedu ha nel

tempo sempre più esteso il campo di applicazione della disposizione, ricomprendendovi non solo la proprietà di beni mobili e immobili e i diritti reali, ma anche, tra gli altri, le quote di società.

A questo punto, l'ordinanza del Consiglio di Stato è precisa, e inequivoca, nella sua denuncia a proposito degli effetti della legge contro le Popolari: «Per un verso, infatti, la trasformazione in società per azioni (deliberata dall'assemblea dei soci: ma in una situazione di sostanziale semi-vincolatività normativa) modifica sensibilmente in senso riduttivo i diritti amministrativi del socio (basti pensare, ad esempio, già solo al fatto che viene meno la regola del voto capitaro). Per altro verso, la limitazione totale o parziale del diritto al rimborso incide sui diritti patrimoniali del socio, ponendolo di fronte a un'alternativa tra due opzioni entrambe penalizzanti: accettare il nuovo status di socio ridimensionato per effetto della deliberata trasformazione in società per azioni, ovvero recedere; con il concretissimo rischio però di perdere, in tutto o in parte, la quota versata e subendo così una definita perdita patrimoniale (senza alcun corrispettivo o indennità). Il duplice contestuale effetto derivante dall'obbligo di trasformazione (alternativo alla liquidazione o alla riduzione dell'attivo) previsto in capo alla banca popolare e dalla possibile esclusione, totale o parziale, del diritto al rimborso dà così vita a un meccanismo che, complessivamente considerato, presenta profili di contrasto con la tutela garantita dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1; nonché, sul piano costituzionale interno, anche dagli articoli 41 e 42 della Costituzione». L'esclusione del diritto al rimborso in caso di recesso conseguente alla trasformazione finisce, invero, per tradursi, continua ancora l'ordinanza, in una sorta di esproprio senza indennizzo (o con indennizzo ingiustificatamente ridotto) della quota societaria. La trasformazione, imposta dal legislatore al di sopra della soglia degli 8 miliardi di euro di attivo patrimoniale sia pure con la previsione di obblighi alternativi in capo alla banca popolare, modifica in senso

peggiorativo il contenuto della partecipazione sociale e, quindi, alla luce della nozione sostanziale di proprietà di cui prima si è detto, riduce il contenuto del diritto di proprietà spettante al socio. Il socio, tuttavia, non ha la garanzia di ottenere il rimborso della quota, nel caso cui ritenga di rinunciare, con il recesso, alla diversa e diminuita forma di proprietà derivante dalla trasformazione (imposta ex lege) della banca popolare da società cooperativa in società per azioni. In base alla norma censurata, pertanto, il socio può essere privato di un bene che gli appartiene (lo status di socio di società cooperativa, con i connessi diritti), senza avere la garanzia del diritto al rimborso (e, quindi, in sostanza all'indennizzo) nel caso in cui legittimamente ritenga di non accettare il diverso bene (lo status di socio in società per azioni) che deriva dalla trasformazione.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'attività bancaria (nella quale ormai, nell'ignavia di tanti, la Ue tutto fa rientrare e financo, in particolare, i sistemi di voto e le quote rosa) non possa giustificare la perdita definitiva del diritto al rimborso; bensì solo il suo differimento nel tempo, con la previsione di un termine massimo prestabilito, rimessa alla discrezionalità del legislatore e salva la corresponsione di un interesse corrispettivo.

E, al proposito, è solo il caso di rilevare che non può essere invocato il precedente di quanto è stato fatto nel periodo del fascismo, che, anch'esso e come ogni regime autoritario, aveva in odio quelle isole di libertà e indipendenza che sono le Popolari, da sempre affrancate da ogni vassallaggio al potere politico. Allora, la Costituzione - quella la cui modifica il popolo italiano ha impedito, a larga maggioranza - non c'era. (riproduzione riservata)

* presidente Assopolari